

TI_GERICHTE 14.2000.00113 vom 30. Juli 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.00113

FR: TI_GERICHTE 14.2000.00113 du 30 juillet 2001

IT: TI_GERICHTE 14.2000.00113 del 30 luglio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 11

ottobre 1999, cons. 4, in: Rep. 1999, n. 65; irrisolta: CEF [14.95.073] 27 luglio 1995, cons. 1 c); che il fatto che l'avv. _____ e _____ abbiano, all'udienza di discussione del 17 ottobre 2000, confermato l'istanza di rigetto dell'opposizione firmata dai vicedirettori _____ e _____ deve essere considerato come una ratifica di tale istanza (in questo senso, cfr. la giurisprudenza citata da Cocchi/Trezzini [op. cit., n. 6 ss. ad art. 65] relativa al difetto iniziale di procura del patrocinatore iscritto all'Albo; Olgiati, op. cit., p. 318); che la giurisprudenza apparentemente contraria della Camera di cassazione civile, che considera che l'istanza presentata da persona priva di legittimazione al patrocinio è nulla, non potendo il difetto essere sanato nemmeno con la costituzione all'udienza di discussione della parte stessa (cfr. CCC

E. 14

ottobre 1988 Lorenzo G. c/ Marisa G., cons. 4, in: Rep. 1989, p. 173), non può essere condivisa senza esporsi alla censura di un eccessivo formalismo (in tal senso: Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 208 p. 183); che comunque l'appellante ha provato in seconda sede, con la produzione di un estratto dal registro di commercio di Zurigo, il diritto di firma dei vicedirettori _____ e _____ firmatari dell'istanza di rigetto; che tale novum, malgrado il testo chiaro degli art. 20 cpv. 2 e 6 nonché 22 cpv. 4 LALEF, è da ammettere, in applicazione della – seppur criticabile – recente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale dal dovere del giudice di esaminare d'ufficio e in ogni sede la questione della capacità processuale delle parti deriva pure l'obbligo di assegnare un breve termine alla parte inadempiente per portare la prova della propria legittimazione (cfr. II CC del TF [5P.475/2000] 8 febbraio 2001); che per il resto, l'incarto deve essere retrocesso al primo giudice per l'emanazione della sentenza di merito, nell'ossequio della garanzia del doppio grado di giurisdizione; che l'appello 13 novembre 2000 va quindi accolto; che le spese e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Richiamati gli art. 49 Cost.; 25, 84 LEF; 459, 460, 462 CO; 55 CC; 64, 320 CPC; 20 e 22 LALEF, pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dagli appelli 13 novembre 2000 di _____ contro _____ relativi alle esecuzioni n. _____ 1 (inc. 14.2000.111), risp. _____ (inc. 14.2000.112), dell'UEF di Bellinzona sono congiunte. 2. L'appello 13 novembre 2000 di _____, di cui all'inc. 14.2000.113 è accolto. 2.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF. _____) è annullato, mentre il dispositivo n. 2 è riformato come segue: “2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a

carico di _____ il quale rifonderà inoltre ad _____ fr. 400.-- a titolo di indennità.” 2.2. L’incarto viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio di merito. 2.3. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di _____, il quale rifonderà ad _____ fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 3. L’appello 13 novembre 2000 di _____, di cui all’inc. 14.2000.114 è accolto. 3.1. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 31 ottobre 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (inc. EF. _____) è annullato, mentre il dispositivo n. 2 è riformato come segue: “2. La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico di _____ il quale rifonderà inoltre ad _____ fr. 400.-- a titolo di indennità.” 3.2. L’incarto viene retrocesso alla Pretura di Bellinzona per l’emanazione del giudizio di merito. 3.3. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di _____, il quale rifonderà ad _____ fr. 1'000.-- a titolo di indennità. 4. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello II
presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.